

IDEM[®]

MODELLO ORGANIZZATIVO

ex D.lgs. 231/01



Modello di organizzazione e di gestione

ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Indice

PARTE GENERALE	6	
1. Premessa	6	
1.1. La decisione di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione	6	
1.2. Definizioni	6	
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01	8	
2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni 8		
2.2. Le sanzioni ex D.lgs. 231/01	15	
2.3. L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	16	
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IDEM	18	
3.1. L'adozione del Modello da parte di IDEM.....	18	
3.2. Funzione del Modello	18	
3.3. Struttura del Modello: Parte generale e Parte speciale.....	19	
4. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21	
4.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno.....	21	
4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22	
4.3. <i>Reporting</i> dell'OdV.....	23	
5. FORMAZIONE, FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV, VIGILANZA	24	
5.1. Formazione del personale.....	24	
5.2. Segnalazioni	24	
5.3. Modalità delle segnalazioni	25	
6. SISTEMA DISCIPLINARE	26	
6.1. Principi generali	26	
6.2. Sanzioni per i Dipendenti	26	
6.3. Misure nei confronti dei dirigenti	27	
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO		28
7.1. Misure nei confronti dell'Amministratore	28	
7.2. Misure nei confronti dei Collaboratori.....	28	
8. VERIFICHE PERIODICHE	29	
9. MODELLO E CODICE ETICO	30	
PARTE SPECIALE	31	
Premessa	31	
A. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	31	
A.1. Aree a Rischio.....	36	
A.2. Principi di comportamento e di attuazione	36	
A.3. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza	39	
B. LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)	40	

1.	Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni	40
2.	Tutela penale del capitale sociale	41
3.	Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali	43
4.	Tutela penale contro la corruzione tra privati	44
B.1.	Aree a rischio	45
B.2.	Principi di comportamento e di attuazione	45
1.	Bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	47
2.	Tutela dell'integrità del capitale sociale	48
3.	Operazioni rilevanti con terzi e parti correlate	48
4.	Corruzione tra privati.....	48
B.3.	Istruzioni e verifiche dell'OdV	49
C.	IL PROCESSO DI RICERCA E SELEZIONE DELLA RISORSA.....	49
C.1.	Criteri operativi nella selezione della risorsa	49
C.2.	Stipula del contratto e avvio del rapporto di lavoro	50
D.	ATTI DI LIBERALITÀ.....	50
D.1.	Limiti di spesa e criteri da adottare	50
D.2.	Ricezione degli omaggi da parte del personale	51
E.	LE TIPOLOGIE DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.....	51
E.1.	Aree a rischio	52
E.2.	Principi di comportamento e di attuazione	52
E.3.	Istruzioni e verifiche dell'OdV	54

PARTE GENERALE

1. Premessa

1.1. La decisione di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione

Nel contesto generale delle attività inerenti il proprio sistema di *corporate governance* Italian Design Event Montante S.r.l. (in seguito anche “IDEM” o la “Società”) si è determinata a dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo conto, oltre che dei principi contenuti nel “Codice Etico”, anche delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001” di Confindustria, nella versione aggiornata del 31 marzo 2008.

La Società si riserva di apportare al Modello eventuali aggiornamenti in caso di eventuale introduzione, nel D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, di nuovi reati e del conseguente potenziale ampliamento delle aree a rischio, oltre che in considerazione delle eventuali modifiche di natura operativa e/o organizzativa che dovessero intervenire.

1.2. Definizioni

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a tutte le parti del Modello e che, in aggiunta ad altri eventuali termini definiti nella parte speciale, hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Area a Rischio: l’area di attività di IDEM nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.

Clients: i clienti di beni e servizi di IDEM.

Codice Etico: il codice etico adottato da IDEM.

Collaboratori: tutti gli eventuali collaboratori globalmente considerati, tra cui i soggetti che operano per conto di IDEM in forza di un contratto di collaborazione a progetto, di stage o di tirocinio, di consulenza, di prestazione occasionale d’opera, etc..

Destinatari: Amministratori, Dipendenti e Collaboratori di IDEM.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con IDEM, ivi compresi i dirigenti.

D.lgs. 231/01 o il Decreto: il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi di IDEM.

Incaricati di un pubblico servizio: i soggetti che, ai sensi dell’art. 358 c.p., “... a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della

pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Linee Guida: le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del D.lgs. 231/01.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01 adottato da IDEM.

Organi Sociali: l'Amministratore Unico.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un pubblico servizio.

Parte speciale: l'insieme dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello.

Pubblici Ufficiali: i soggetti che, ai sensi dell'art. 357 c.p., *"esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Reato: la fattispecie di reato alla quale si applica la disciplina prevista dal Decreto.

Stakeholder (o *"portatore di interesse"*): tutti coloro che, direttamente o indirettamente, sono o entrano in relazione con la Società, come i Destinatari, i soci, i Clienti, i Fornitori, gli enti e le autorità cui IDEM fa riferimento nel suo operare e, più in generale, tutti quei soggetti i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle attività di IDEM.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01

2.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

Con il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*” il legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch’essa firmata a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con il Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferiva solo ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);

- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.), fattispecie di recente modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, che rende ora punibile anche la condotta di colui che commette il reato di frode informatica mediante “furto o indebito utilizzo dell’identità digitale”.

La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*”), ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo al Decreto (l’art. 25 *bis*) relativo ai delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Successivamente, l’art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25 *ter* del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche nei confronti dei cd. reati societari, così come configurati dal citato D.lgs. n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cd. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari, come configurati dall’art. 3 del citato D.lgs. 61/2002 e dall’art. 31 della citata Legge 262/2005, sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 *bis* TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Successivamente, l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l'art. 25 *quater*, il quale - ampliando ulteriormente il catalogo dei reati cui si applica il Decreto - ha previsto la punibilità dell'ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, e precisamente:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

- (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Ancora, l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante "*Misure contro la tratta di persone*"), ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25 *quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis*, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

La legge comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25 *sexies* che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito "**TUF**") ed ha inserito, altresì, nel citato D.lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 187 *quinquies* che prevede un'autonoma responsabilità amministrativa degli enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187 *bis* e 187 *ter* del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e precisamente:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 187 *ter* del TUF).

Si deve all'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7 l'introduzione nel Decreto dell'art. 25 *quater*. 1., il quale ha esteso l'elenco dei reati-presupposto alle *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* (art. 583 *bis* c.p.).

Ancora, con legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre

2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 (recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia") ha introdotto nel Decreto l'art. 25 *septies*, poi sostituito ad opera dell'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (emanato in attuazione dell'art. 1 della citata Legge n. 123/2007), che prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'art. 63 comma 3, l'art. 25 *octies* che ha esteso l'elenco dei reati-presupposto a:

- ricettazione (art. 648 c.p.);

- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.).

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

La legge 18 marzo 2008, n. 48 (recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”) ha inserito nel *corpus* del Decreto l’art. 24 *bis*, che ulteriormente ha esteso il catalogo dei reati-presupposto introducendo le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Successivamente, la legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”, ha previsto all’art. 2, comma 29, l’introduzione dell’art. 24-*ter* nel *corpus* del Decreto, intitolato delitti di criminalità organizzata, ove sono contemplate le seguenti diverse fattispecie penali afferenti soprattutto ai reati associativi. Tra questi si segnalano, in particolare:

- il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- le associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. n. 309/1990);
- il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha poi introdotto ulteriori nuove categorie di reato nell'ambito applicativo del Decreto, sotto i seguenti diversi profili, tutti particolarmente rilevanti: contraffazione, delitti contro l'industria e il commercio, tutela del diritto d'autore.

In materia di contraffazione la legge n. 99/2009, ampliando quelli già previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, ha introdotto i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio, la legge n. 99/2009 ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*bis*.1 (rubricato, appunto, “*Delitti contro l'industria e il commercio*”) che contempla le seguenti fattispecie di reato:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

La sopra richiamata legge n. 99/2009 ha introdotto nel Decreto un ulteriore articolo, il 25-*novies* (rubricato “*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”), il quale contempla le seguenti fattispecie di reato (previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, di seguito anche “**LdA**”):

- illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-*bis*, LdA);
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 1, LdA);
- abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 2, LdA);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 *ter* LdA);
- illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati

dalla SIAE ;

- abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* LdA).

La legge 3 agosto 2009, n. 116, ha, poi, introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25-*novies*, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Con D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l'art. 25-*undecies*, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a taluni reati ambientali tra i quali il danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.), l'apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n. 152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art. 256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti provocato da natanti (D.lgs. n. 202/2007 recante *Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*).

Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*) ha, poi, in inserito nel D.lgs. n. 231/01 l'art. 25-*duodecies* (*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*).

Da ultimo, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) ha introdotto due nuove fattispecie di reato:

- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.), confluito nell'art. 25 del D.lgs. n. 231/01;
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), confluito nell'art. 25-*ter* del D.lgs. n. 231/01.

2.2. Le sanzioni ex D.lgs. 231/01

All'accertamento della responsabilità ex D.lgs. 231/01 consegue l'applicazione direttamente nei confronti della persona giuridica di sanzioni.

L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto si articola nel seguente modo:

- **sanzione pecuniaria:** la sanzione pecuniaria si applica sempre, tutte le volte in cui viene commesso un reato per il quale sia prevista la responsabilità dell'ente (art. 10, comma 1);
- **sanzioni interdittive:** si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto nei casi espressamente previsti nel Decreto, possono essere temporanee o, nei casi più gravi, definitive (ne è, altresì, prevista l'applicazione anche in fase cautelare):

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la P.A.;
 - l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi e sussidi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **pubblicazione della sentenza di condanna:** può essere disposta dal giudice quando viene applicata una sanzione interdittiva (art. 18);
 - **confisca:** confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero anche come "confisca per equivalente" di denaro, beni o altre utilità riferibili all'ente, di valore equivalente, allorché non sia possibile procedere direttamente sul prezzo o il profitto del reato (art. 19).

2.3. L'adozione del Modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l'OdV) dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di organizzazione e di gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI IDEM

3.1. L'adozione del Modello da parte di IDEM

IDEM, costituita nell'ottobre 2010, è una società dinamica animata da una forte creatività italiana.

La Società, da un lato, si rivolge a coloro che desiderano una comunicazione integrale efficace, proponendosi come referente unico nella fornitura di consulenze, servizi e prodotti di eccellenza per la comunicazione. IDEM è, infatti, in grado di integrare gli strumenti di marketing tradizionale con i più innovativi metodi di comunicazione, realizzando per i suoi clienti strategie ad hoc vincenti, coerenti e in grado di esaltare il valore aggiunto di ogni prodotto/servizio, contribuendo in maniera determinante al loro successo. Il nostro lavoro è cercare idee che siano fonte di ispirazione e creatività.

Oltre ai servizi di comunicazione la Società, dall'altro lato, opera nel settore delle biciclette di lusso. IDEM è, infatti, concessionaria del marchio "Montante", vera e propria icona nel mondo del ciclismo a livello internazionale, con all'attivo una produzione artigianale di circa 150 pezzi all'anno.

IDEM, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione del proprio *business*, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri Dipendenti, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un proprio Modello di organizzazione e di gestione, nonostante le proprie ridottissime dimensioni e malgrado un livello di rischio contenuto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di quanti operano per conto di IDEM affinché, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti sempre corretti e in linea con lo stile che contraddistingue l'azienda.

Il presente Modello è l'esito dell'attività di rilevazione delle Aree a Rischio, sfociata nell'individuazione di principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari devono uniformarsi.

La Società affida ad un organismo (monocratico o collegiale, composto da soggetti in possesso dei requisiti descritti al successivo § 4.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.2. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare il Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in coloro che operano in nome e per conto di IDEM nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da IDEM in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui IDEM si conforma nell'espletamento della propria *mission* aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure aziendali adottate dalla Società, di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

3.3. Struttura del Modello: Parte generale e Parte speciale

Il presente Modello è composto da una "Parte generale" e da una "Parte speciale" predisposta per alcune tipologie di reato contemplate nel Decreto, individuate quali potenzialmente perpetrabili dalla Società (i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione, i cd. "Reati Societari" nonché i reati commessi in violazione della legge 22 aprile 1941 n. 633), e per taluni processi identificati quali a rischio (il processo di assunzione di Dipendenti e Collaboratori e il processo di erogazione degli atti di liberalità).

IDEM, a seguito dell'attività di rilevazione delle Aree a Rischio, non ha ritenuto necessario contemplare nella Parte Speciale le seguenti fattispecie:

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;

- reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- reati transnazionali;
- delitti di criminalità organizzata;
- reati di contraffazione, contro l'industria e il commercio e in violazione della LdA;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- i reati realizzabili con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- reati ambientali;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Al riguardo è opportuno sottolineare, infatti, che, dopo attenta analisi della realtà aziendale e della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei predetti reati. Alcune fattispecie di reato non sono, peraltro, nemmeno ipotizzabili rispetto alla realtà aziendale.

Ferma restando la natura privatistica di IDEM, nella convinzione, già sopra espressa, che l'adozione del Modello, sebbene facoltativa e non obbligatoria ai sensi del Decreto, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di coloro che operano per conto di IDEM a tenere condotte conformi alla normativa vigente, nonché in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, si è tenuto conto che IDEM intende porre particolare attenzione ai rapporti da instaurarsi, in particolare con la P.A., nonché con alcune società private di grandi dimensioni che, nell'individuazione dei fornitori e nella stipulazione dei contratti con questi ultimi, operano secondo standard e modalità simili a quelle adottate dalla P.A..

La Società si riserva di aggiornare in una successiva fase. Le eventuali modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo della Società, essendo il Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto).

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto [il quale, all'art. 6, lett. b), pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento] IDEM ha nominato l'organismo destinato ad assumere detto compito e, quindi, di svolgere - secondo la terminologia usata nel presente Modello - le funzioni di Organismo di Vigilanza. Il soggetto o, in caso di composizione collegiale, i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV, la durata in carica, il relativo compenso e il budget di spesa saranno individuati con determinazione dell'Amministratore Unico.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV è stato ricostituito.

Il o i componenti dell'OdV deve/devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario, cioè, che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia la possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, il/i componente/i dell'OdV non deve/devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate nell'ambito della responsabilità amministrativa ex D.lgs. n. 231/01. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza, ambiente, etc..

Con riguardo a tali requisiti, è prevista all'atto della nomina dell'OdV l'acquisizione del *curriculum vitae* del/i componente/i.

Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

All'OdV è attribuito un budget annuale di spesa al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza, determinato dall'organo amministrativo.

4.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea");
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte speciale del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.

4.3. Reporting dell'OdV

L'OdV si coordina con l'Amministratore e riferisce al medesimo l'esito delle proprie attività di vigilanza e degli audit su base continuativa.

Al termine di ogni anno dal proprio insediamento l'OdV predispone una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

5. FORMAZIONE, FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV, VIGILANZA

5.1. Formazione del personale

La formazione dei Destinatari per la diffusione, conoscenza ed attuazione del Decreto e del Modello è articolata ai seguenti livelli:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza: formazione iniziale e formazione continua, anche attraverso note informative adeguatamente diffuse;
- altro personale (Collaboratori): formazione iniziale, note informative adeguatamente diffuse.

È, inoltre, previsto l'inserimento in ciascun contratto di un'apposita clausola di accettazione ed impegno al rispetto dei valori e dei principi comportamentali codificati dal Codice Etico e dal Modello organizzativo, da sottoscrivere separatamente.

5.2. Segnalazioni

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Codice Etico e del Modello.

Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale.

I Destinatari hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:
 - i provvedimenti sanzionatori irrogati ai Destinatari, anche se non determinati dalla violazione del Codice Etico o del Modello (a cura della Direzione);
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano IDEM o suoi esponenti;
 - le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.
2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, o dei principi codificati nel Codice Etico.

I Collaboratori hanno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al presente §.

5.3. Modalità delle segnalazioni

Le segnalazioni dirette all'OdV potranno essere effettuate tramite *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica odv@idemsrl.org, oppure tramite posta a: Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 c/o IDEM S.r.l., Strada Statale 457 n. 37-39, 14033 Castell'Alfero (AT).

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Elemento essenziale per l'efficace e corretto funzionamento del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2. Sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti della Società in violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni nei riguardi dei Dipendenti, esclusi i dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle normative vigenti, ovvero dalle norme pattizie di cui al CCNL applicabile (Metalmeccanici Industria), e sono irrogate in funzione della gravità del comportamento posto in essere.

In particolare si prevede che:

- 1) incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** il Dipendente che:
 - violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una *“non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”*;
- 2) incorre nel provvedimento della **multa** (non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale) il Dipendente che:
 - violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della *“non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”*;
- 3) incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione** (per un periodo non superiore a tre giorni) il Dipendente che:
 - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di IDEM arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali

comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla *“non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo”*;

- 4) incorre nei provvedimenti del **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- 5) incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il Dipendente che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di *“atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'ente nei suoi confronti”*.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in IDEM e dalle norme pattizie di cui al CCNL Metalmeccanici Industria, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dalla Direzione.

6.3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti della Società, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o ai principi codificati nel Codice Etico, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti applicabile.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1. Misure nei confronti dell'Amministratore

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore l'OdV ne informerà l'Assemblea dei Soci, che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV e all'Assemblea dei Soci.

7.2. Misure nei confronti dei Collaboratori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e con i principi codificati dal Codice Etico e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale e l'applicazione delle eventuali penali stabilite, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal Decreto.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree a Rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

L'esito della verifica, con evidenza delle possibili manchevolezze e indicazione delle azioni da intraprendere, verrà riportato dall'OdV nel rapporto annuale di cui al § 4.3.

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere i principi di “*deontologia aziendale*” che riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei Destinatari;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE SPECIALE

Premessa

La Parte speciale richiama i criteri di condotta e comportamentali che i Destinatari del Modello debbono porre in essere nelle Aree a Rischio nel seguito individuate.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio o in processi sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

A. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Qui di seguito si riporta una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto, di ipotetica commissione nell'ambito dei rapporti che IDEM potrebbe intrattenere con la P.A..

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato contempla le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse), il cui scopo tipico, individuato dal precetto che autorizza l'erogazione, è uno scopo di interesse generale, che risulterebbe vanificato ove il vincolo di destinazione venisse eluso. Il delitto può essere commesso da chiunque, estraneo alla P.A., ometta di destinare, anche parzialmente, i fondi già ottenuti alle finalità per le quali gli stessi sono stati erogati. Il momento consumativo coincide con un ritardo "essenziale" (ossia che incida sul soddisfacimento degli interessi pubblici connessi alla realizzazione dell'opera o allo svolgimento dell'attività) rispetto al termine indicato dal provvedimento di erogazione. A nulla rileva che l'attività sovvenzionata risulti comunque svolta, né che i fondi vengano utilizzati per la realizzazione di opere di pubblico di interesse comunque diverse rispetto a quelle per le quali i fondi erano stati erogati: la fattispecie è volta a reprimere la semplice omessa destinazione, come detto anche parziale.

L'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo generico sicché è sufficiente la consapevolezza della provenienza dei fondi e la volontà di non impiegare gli stessi per le finalità per le quali erano stati concessi.

Pertanto il reato di malversazione si configura astrattamente allorché si ometta di impiegare del tutto o anche solo in parte i fondi agevolati ottenuti o li si destini a scopi diversi da quelli dichiarati.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

L'iniziale clausola di riserva ("*salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis*") determina l'applicabilità di tale fattispecie solo qualora non sia configurabile l'ipotesi di truffa ai danni dello Stato (prevista e punita, per l'appunto, dall'art. 640 *bis* c.p.). Il reato in esame si concretizza, dunque, nell'indebito conseguimento, per sé o per altri, di fondi, comunque denominati, concessi o erogati dallo

Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero nell'omissione di informazioni dovute.

A differenza della malversazione, la fattispecie in esame tende a reprimere il conseguimento indebito dei finanziamenti, senza che a nulla rilevi l'uso che poi venga fatto delle erogazioni. Pertanto, mentre la malversazione reprime le ipotesi di indebito utilizzo di fondi regolarmente erogati e conseguiti, l'art. 316 *ter* c.p. punisce le attività connesse ad un momento precedente, ossia quello di un'indebita percezione dei fondi.

Il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si configura astrattamente allorché, allo scopo di ottenere a favore di IDEM contributi, mutui o finanziamenti agevolati, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, un Dipendente o un rappresentante di IDEM predisponga o utilizzi dichiarazioni non veritiere, ovvero ometta informazioni dovute.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. La concussione è il più grave dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la P.A. e si distingue dall'ipotesi di corruzione per la diversa natura del rapporto tra Pubblico Ufficiale e privato: mentre corrotto e corruttore si trovano in una posizione di sostanziale parità, il concusso versa in una posizione di soggezione rispetto al Pubblico Ufficiale sicché si vede costretto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale che abusa della sua qualità o dei suoi poteri. Ne deriva che in tale ipotesi sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al Pubblico Ufficiale, mentre il privato andrà qualificato come persona offesa.

Da queste brevi considerazioni emerge che le ipotesi di concussione siano destinate ad assumere un rilievo assolutamente marginale ai fini del Decreto. Posto, infatti, che la responsabilità da reato non può riguardare gli Enti pubblici, e considerato altresì che i privati, come detto, in relazione agli episodi concussivi possono essere qualificati solo come persone offese e non anche come soggetti attivi, è evidente che l'Ente potrà rispondere per episodi di concussione solo nel caso in cui i soggetti indicati nel Decreto abbiano concorso con un Pubblico Ufficiale estraneo all'Ente alla commissione del delitto previsto e punito dall'art. 317 c.p.

Pertanto, il reato di concussione si configura allorché si realizzano gli obiettivi di cui sopra ma, a differenza della corruzione, è il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio ad incidere sul Dipendente o sul rappresentante di IDEM, con la finalità di coartarne la volontà e di condizionarne quindi il comportamento.

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta in denaro o altra utilità per compiere un atto del suo ufficio.

La fattispecie in esame - che vede quale soggetto attivo il Pubblico Ufficiale, nonché i soggetti Incaricati di pubblico servizio che rivestano la qualità di pubblico impiegato, e che determina l'insorgere di una responsabilità penale anche in capo al privato - viene comunemente qualificata come corruzione impropria, poiché il soggetto pubblico riceve la dazione o la promessa di una retribuzione che non gli è dovuta per compiere un atto del proprio ufficio. In sostanza l'atto compiuto a fronte della dazione o della

promessa rientra tra quelli conformi ai doveri di ufficio. Il reato si consuma nel momento in cui il Pubblico Ufficiale accetta la dazione o la promessa, indipendentemente dal fatto che l'atto d'ufficio sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente) o debba ancora essere compiuto (corruzione impropria antecedente). Viceversa, qualora la dazione o la promessa non vengano accettate, si verserà nella diversa ipotesi di istigazione alla corruzione, di cui all'art. 322 c.p., e dunque sarà ravvisabile una responsabilità penale solo ed esclusivamente in capo al privato. Parimenti, nella diversa ipotesi in cui sia il Pubblico Ufficiale ad avanzare la richiesta senza trovare alcun riscontro adesivo da parte del privato, la responsabilità penale graverà solo in capo al Pubblico Ufficiale che sarà chiamato a rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 322 c.p. (ovvero dagli artt. 56-317 c.p., laddove la condotta del Pubblico Ufficiale sia astrattamente idonea a determinare uno stato di soggezione da parte del privato).

In pratica ciò che caratterizza la corruzione e rappresenta la linea di confine tra tali ipotesi e la più grave fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p., risiede nella posizione sostanzialmente paritetica che qualifica il rapporto tra Pubblico Ufficiale e privato: nelle ipotesi di corruzione i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicché risultano entrambi penalmente responsabili, eccezion fatta per la già citata ipotesi della istigazione alla corruzione (o del tentativo di concussione) non seguita da un atteggiamento adesivo della controparte.

Pertanto, il reato di corruzione per un atto d'ufficio si configura astrattamente allorché un Dipendente o un rappresentante di IDEM corrisponda, o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto del suo ufficio.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un Pubblico Ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio, determinando un vantaggio per il corruttore. La fattispecie, connotata come quella di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per un atto di ufficio) da un rapporto paritetico tra Pubblico Ufficiale-corrotto e privato-corruttore, se ne differenzia in virtù del fatto che l'atto richiesto al Pubblico Ufficiale (al quale, anche in questo caso vanno equiparati i soggetti indicati dagli artt. 320 e 322 *bis* c.p.) a fronte della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, risulta contrario ai doveri d'ufficio. In particolare la condotta può concretizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio ovvero nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Anche in questo caso a nulla rileva che la dazione o la promessa intervengano prima dell'omissione, del ritardo o del compimento dell'atto (corruzione propria antecedente) ovvero dopo (corruzione propria susseguente).

Va considerato, infine, che il codice penale prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 *bis*), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene.

Pertanto, il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si configura astrattamente allorché un Dipendente o un rappresentante di IDEM, corrisponda o prometta di corrispondere, ad un Pubblico Ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, denaro o altra utilità, per omettere o ritardare, o per aver già ommesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver già compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 319 *bis* c.p. prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il Pubblico Ufficiale appartiene (circostanze aggravanti).

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c. p.)

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui i fatti di corruzione propria (art. 319 c.p.) o impropria (art. 318 c.p.) siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Gli elementi costitutivi del reato, dunque, coincidono esattamente con quelli dei delitti di corruzione richiamati dalla norma in esame, eccezion fatta per l'elemento soggettivo, posto che l'intenzione dei soggetti attivi deve essere appunto quella di concludere l'accordo criminoso proprio per alterare l'esito di un procedimento a vantaggio di una parte.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. A differenza della fattispecie di cui all'art. 317 c.p. i soggetti attivi del reato qui considerato sono sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sia il privato che, pur non essendo costretto ma solamente indotto a dare o promettere denaro od altra utilità, conserva in questo caso una possibilità di scelta.

- Corruzione di persona Incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) e Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Il reato di corruzione di persona Incaricata di pubblico servizio per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura astrattamente allorquando un Dipendente o un rappresentante di IDEM corrisponda o prometta di corrispondere ad un Incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero per omettere o ritardare, o per aver già ommesso o ritardato, un atto del proprio ufficio.

Il reato di corruzione di persona Incaricata di pubblico servizio per un atto d'ufficio, invece, si configura astrattamente allorquando un Dipendente o un rappresentante di IDEM corrisponda o prometta di corrispondere ad un Incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, denaro o altra utilità, per indurlo a compiere, o per aver già compiuto, un atto del proprio ufficio.

L'art. 321 c.p. dispone che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319 *bis*, nell'art. 319 *ter*, e nell'art. 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato d'istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento del Dipendente o di un rappresentante di IDEM finalizzato alla commissione del reato di corruzione, questo non si perfeziona in quanto il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta e illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero a omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

- Truffa (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p., ipotesi in danno dello Stato)

La truffa è richiamata dal Decreto solo con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 640, co. 2, n. 1 c.p., sicché non determinano l'insorgere di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente le diverse ipotesi di truffa semplice o aggravata in virtù di una diversa circostanza. L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici o raggiri tali da indurre in errore la controparte, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Trattasi di reato a dolo generico, sicché per la consumazione dello stesso è necessario che ricorrano tanto il profitto per il privato quanto il danno per lo Stato; l'assenza di tali elementi determina la necessaria qualificazione delle condotte fraudolente come ipotesi di truffa tentata e non consumata.

Tale ipotesi appare configurabile in particolare nel caso in cui un ente interessato all'aggiudicazione di una gara fornisca alla P.A. documenti o informazioni non veritiere, così risultando aggiudicatario della gara medesima; qualora detto evento non si verifichi, come detto, il delitto non potrà dirsi consumato ma solo tentato perdurando comunque la rilevanza ai fini del Decreto, pur con conseguenze più lievi sul piano afflittivo.

Pertanto il reato di truffa (ipotesi in danno dello Stato) si configura astrattamente allorché un Dipendente o un rappresentante di IDEM, mediante una rappresentazione non veritiera della realtà, attuata tramite artifici o raggiri, procuri a IDEM un ingiusto profitto da cui derivi un danno allo Stato.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)

Tale fattispecie consta dei medesimi elementi costitutivi della truffa semplice (art. 640 c.p.) ma rappresenta una più grave ed autonoma fattispecie in quanto l'ingiusto profitto per il privato è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità europee. Tale ipotesi si distingue, dunque, da quella prevista e punita *ex art.* 640, co. 2 n. 1 c.p. per la diversa natura del profitto, mentre si distingue dall'ipotesi di cui all'art. 316 *ter* c.p. per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti.

Pertanto, il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si configura astrattamente allorché un Dipendente o un rappresentante di IDEM, rappresenti la realtà, tramite artifici o raggiri, in maniera non veritiera, allo scopo di far conseguire indebitamente a IDEM contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Tale ipotesi – richiamata dal Decreto nella sola forma aggravata per l'essere il fatto commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, sicché deve ritenersi improduttivo di alcuna responsabilità da reato in capo all'Ente il ricorrere della sola ipotesi di frode informatica semplice, ovvero aggravata a diverso titolo – si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto è punita anche la commissione dei reati elencati anche nella forma del tentativo; tuttavia la Società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A.1. Aree a Rischio

I reati sopra considerati hanno quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) e lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Sono di conseguenza da considerare a rischio tutte le aree e funzioni aziendali che nello svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la P.A.. Sono parimenti da considerare a rischio (indiretto) le aree aziendali che, pur non intrattenendo rapporti diretti con le P.A., gestiscono strumenti (ad es. risorse finanziarie) che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi o utilità a Pubblici Ufficiali nella commissione di reati.

Le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificamente a rischio in sede di identificazione dei processi sensibili:

1. partecipazione a procedure ad evidenza pubblica indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'esecuzione di forniture o altre operazioni similari.
Rientra nell'area a rischio anche la gestione dei rapporti volti a dare esecuzione ai contratti o agli accordi successivamente all'aggiudicazione di gare o di assegnazione mediante procedure dirette o similari, ivi incluse le attività di selezione, sviluppo e incentivazione del personale interno.
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di contributi, erogazioni o finanziamenti pubblici da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego, nonché qualunque forma di agevolazione o sgravio di natura previdenziale o fiscale.
3. la gestione dei rapporti con gli enti competenti in occasione di ispezioni o verifiche di natura fiscale, previdenziale o lavorista (es. Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, INPS, INAIL, etc.);
4. la gestione di procedimenti giudiziari, arbitrali e stragiudiziali con la P.A. e con soggetti terzi, ivi inclusa l'attività di recupero crediti.

Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito delle Aree di Rischio di cui ai punti precedenti:

- a) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta o similari in partnership con altri soggetti (ad es. *joint venture*, ATI o consorzi);
- b) l'assegnazione di incarichi di consulenza o di rappresentanza a soggetti terzi;

Rappresentano aree di rischio indiretto:

- la gestione di rapporti di consulenza;
- la selezione e assunzione del personale;
- l'amministrazione e la finanza, ordinaria e straordinaria.

A.2. Principi di comportamento e di attuazione

Principi generali

I Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio in esame sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, nonché a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- nel Codice Etico;
- in ogni altra normativa aziendale relativa al sistema di controllo interno in essere presso IDEM;
- nelle procedure per l'assunzione e la formazione del personale.

È fatto espresso divieto, a carico dei Destinatari, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di Reato.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle;
- offrire o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione) in favore di componenti o rappresentanti di P.A. italiane o straniere che possano influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare alla Società un qualsiasi vantaggio, ivi inclusa qualsiasi utilità finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la P.A. rispetto agli obblighi in essi assunti;
- distribuire ai componenti o rappresentanti di P.A., italiane e straniere, omaggi o regalie eccedenti le prassi aziendali; vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla Parte speciale D del Modello, ogni forma di regalo offerto o ricevuto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. Deve in particolare trattarsi di omaggi di modico o di simbolico valore, tali da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di qualsiasi vantaggio, beneficio o trattamento di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale, da influenzare decisioni o transazioni o da compromettere l'integrità e la reputazione delle parti. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore;
- ricorrere a qualsiasi forma di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare lo svolgimento dell'attività amministrativa;
- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni ed agevolazioni pubbliche, e compiere qualsiasi attività volta a trarre in inganno organismi pubblici nella loro concessione o nella effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare le somme di cui al precedente punto a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con componenti o rappresentanti della P.A. per le aree di attività rientranti tra quelle a rischio devono essere gestiti in modo corretto e trasparente;
2. gli incarichi conferiti ai consulenti, nonché i contratti stipulati con fornitori e partner, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale. Le prestazioni dovranno sempre risultare congrue, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti;
3. i contratti dovranno comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico di IDEM e di impegno al rispetto del Modello;
4. i consulenti devono essere scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità. Gli incarichi dovranno comprendere clausole esplicite di accettazione del Codice Etico di IDEM e di impegno al rispetto del Modello;
5. tutti i pagamenti devono rispondere ai principi di tracciabilità e di trasparenza: sono ammessi pagamenti in contanti solo per importi non superiori ad euro 150, che verranno sempre e comunque giustificati e contabilizzati, salvo che siano espressamente richiesti, in via ufficiale, dall'ente preposto alla stipula del contratto;
6. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o stranieri ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni, contributi, erogazioni ed agevolazioni pubbliche, così come la documentazione presentata a tale scopo, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento del finanziamento, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
7. nel caso di ispezioni tributarie, previdenziali, lavoristiche o amministrative, i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dall'Amministratore Unico o da persona da questi formalmente delegata;
8. l'Amministratore Unico o la persona da questi delegata deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto, che dovrà essere adeguatamente archiviata. Qualora non sia stato possibile ottenere copia dei verbali, i responsabili delle funzioni interessate dall'ispezione o i soggetti da questi delegati provvederanno a redigere un verbale ad uso interno. Il personale della Società, nell'ambito delle proprie competenze, deve prestare piena collaborazione, nel rispetto della legge, allo svolgimento delle attività ispettive;
9. nel caso in cui le comunicazioni con la P.A. siano effettuate attraverso supporti informatici, deve essere sempre individuabile l'idoneità dell'operatore che immette i dati, attraverso adeguati sistemi di autenticazione (ad es. *username* associata a *password*) o firma digitale.

Principi specifici

Di ogni operazione a rischio individuata nel § A.1. occorre dare debita evidenza.

Per ogni singola operazione a rischio, come individuata nel § A.1., devono essere conservate e archiviate, anche solo su supporto informatico, la documentazione attinente l'operazione a rischio, con evidenza della P.A. coinvolta, del valore economico e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione

(ad es., per la partecipazione a procedure di gara, l'invito il bando di gara, l'offerta, eventuali garanzie rilasciate, l'esito della procedura).

- a) l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione;
- b) la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- c) l'indicazione di eventuali partner individuati (e la sintetica descrizione dei criteri selettivi) ai fini della partecipazione congiunta all'operazione;
- d) la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- e) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio ritenuti rilevanti;
- f) modalità di chiusura dell'operazione.

La Società dovrà trasmettere all'OdV, con cadenza semestrale, un elenco riepilogativo delle procedure ad evidenza pubblica e dei bandi di finanziamento cui ha partecipato, fermo restando che l'OdV, nel rispetto delle regole di riservatezza, ha libero accesso all'archivio (informatico e non) ed a ogni altra informazione che si rendesse necessario o utile acquisire.

Nei contratti con i Collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, etc.).

A.3. Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- a) curare l'aggiornamento di istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- b) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore;
- c) verificare periodicamente la validità delle clausole finalizzate all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto, alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificarne il rispetto, all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- e) indicare al vertice aziendale le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare

l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

B. LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25 *ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppati, per maggiore chiarezza, in quattro tipologie distinte.

1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.)

I reati si distinguono in:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Le ipotesi di reato di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. si configurano nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

Le due modalità di reato si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori; l'art. 2622 c.c. presuppone, infatti, che sia stato cagionato un danno effettivo, mentre l'art. 2621 c.c. sanziona i comportamenti dallo stesso indicati a prescindere dal verificarsi di danni.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa, inoltre, che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio;

- la legge n. 262/05 ha sostituito l'art. 2622 c.c., che ora prevede, quale circostanza aggravante, l'aver cagionato un nocumento ad un numero rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base delle informazioni riportate nelle scritture contabili, fattispecie sanzionata con la pena da due a sei anni.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Bilanci

La categoria include il bilancio d'esercizio, di cui all'art. 2423 e seguenti c.c., il bilancio consolidato, e più in generale i prospetti contabili (o bilanci intermedi) redatti in occasione di situazioni particolari, diverse dalla normale chiusura dell'esercizio sociale. Si tratta, ad esempio, dei bilanci straordinari predisposti in occasione di operazioni straordinarie (trasformazioni, liquidazioni, conferimenti) o delle situazioni patrimoniali allegate ai progetto di fusione o di scissione.

Le relazioni

Si tratta delle relazioni informative previste dalla legge; ad esempio, per le società che non hanno azioni quotate in borsa, della relazione degli amministratori (di cui all'art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci (di cui all'art. 2429 e seguenti c.c.) che accompagnano il bilancio, o delle relazioni illustrative in materia di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 c.c.) o di riduzioni di capitale per perdite (art. 2446 c.c.), delle relazioni degli amministratori che accompagnano il progetto di fusione o di scissione (art. 2501 *quater* c.c. e 2504 *novies* c.c.).

Le altre comunicazioni sociali

Affinché le comunicazioni, diverse da quelle elencate, assumano rilievo ai fini della fattispecie in esame è necessario che siano caratterizzate dai seguenti requisiti:

- **ufficialità:** deve trattarsi di comunicazioni emanate da soggetti qualificati nell'esercizio ed in virtù delle funzioni specifiche ricoperte nell'ambito della società;
- **inerenza:** attinenza rispetto all'oggetto sociale ed alle attività compiute dalla società;
- **direzionalità pubblica:** la comunicazione è destinata ad un numero indeterminato di soggetti ovvero ai soci, creditori sociali e terzi (potenziali soci o creditori).

Quanto alla forma delle comunicazioni, la giurisprudenza tende a ricomprendere sia quelle compiute in forma scritta sia quelle orali, sebbene risulti frequente anche l'orientamento opposto, secondo il quale le dichiarazioni verbali mendaci non integrerebbero la fattispecie in questa sede considerata, bensì sarebbero suscettibili di integrare gli estremi della truffa.

2. Tutela penale del capitale sociale

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

L'ipotesi di reato prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È, tuttavia, ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci, beneficiari della restituzione o della liberazione, che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

È, tuttavia, ipotizzabile il coinvolgimento a titolo di concorso nel reato (ai sensi dell'art. 110 c.p.) dei soci beneficiari della ripartizione che abbiano svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

L'ipotesi di reato si perfeziona con un acquisto o una sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del Bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori ma va anche considerata la possibilità che l'"Amministratore" dia ad un terzo l'incarico di acquistare e/o di sottoscrivere azioni in nome proprio e per conto della società (concorso di persone nel reato). L'ipotesi appena descritta rileva anche ai fini della configurabilità del "tentativo". La condotta punibile, anche qui, deve essere di carattere doloso quanto meno nel limite minimo "dell'accettazione" della realizzazione dell'evento dannoso (c.d. dolo eventuale).

È, inoltre, configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Ai fini della configurabilità del reato, è necessario che alla condotta in violazione delle norme civilistiche che governano le operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o di scissione, sia conseguentemente connesso "il danno ai creditori".

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di un reato "proprio" che può essere commesso solo dagli Amministratori. Valgono le considerazioni precedentemente fatte in materia di concorso nel reato.

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura allorquando:

- viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante l'attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- vengono sottoscritte reciprocamente azioni;
- vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si precisa che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

3. Tutela penale del regolare funzionamento degli organi sociali

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

L'ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici.

Nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica al secondo, non integra la fattispecie di reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa pecuniaria. Il secondo comma, che ricade nel campo di applicazione del Decreto, prevede la reclusione fino ad 1 anno, raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il bene tutelato sembra potersi identificare nell'interesse di ciascun socio a non essere vincolato da delibere adottate, senza il suo consenso, in violazione della legge o dell'atto costitutivo. Infatti, per la commissione del reato si richiede un concreto risultato lesivo - l'illecita determinazione della maggioranza - strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico. Per quanta riguarda l'esercizio sotto altro nome si presuppone che il titolare delle azioni non possa esercitare il diritto di voto per l'esistenza di una disposizione legale o statutaria che, in certe situazioni, lo vieti espressamente. In tal caso, il reato sussiste se i soggetti qualificati aggirano il divieto facendo prestare, sotto altro nome, il loro voto. Ancora, si può ipotizzare di ricondurre alla formulazione del reato in esame gli ulteriori seguenti casi:

- attribuzione a taluni di un voto plurimo (in violazione dell'art. 2351, 3° comma, c.c.);
- computo di voti corrispondenti ad azioni rimborsate per riduzione del capitale;
- ammissione al voto di titolari di azioni per i quali tale diritto sia sospeso od escluso.

Il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di chiunque, non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di Amministratori.

4. Tutela penale contro la corruzione tra privati

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie di reato si configura quando un soggetto apicale (un amministratore, il direttore generale, il liquidatore, ...) ovvero una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società.

La norma prevede la pena della reclusione da uno a tre anni qualora il reato sia posto in essere da un soggetto apicale; se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale è, invece, prevista la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi.

L'art. 2635 c.c. prevede, inoltre, l'aumento fino al doppio della pena qualora si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 116 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i.).

Una delle principali novità introdotte dall'art. 2635 c.c., come riformulato dalla legge n. 190/12, consiste nel fatto che la stessa pena è prevista anche per il soggetto cd. corruttore, ossia colui che dà o promette denaro o altre utilità.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa la legge n. 190/12 ha aggiunto la lettera *s-bis*) all'art. 25 *ter* del Decreto, che richiama il comma 3 del "nuovo" art. 2365 c.c. Tale disposizione fa riferimento alla sanzione prevista per il corruttore; pertanto, l'unica ipotesi cui è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti è quella della società corruttrice, i cui amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di costoro, pongono in essere atti corruttivi.

Conseguentemente il reato di corruzione tra privati può configurarsi, in ipotesi, allorquando un esponente aziendale di IDEM, corrispondendo o promettendo di corrispondere, ad un soggetto apicale o a persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, denaro o altra utilità, riesca ad aggiudicarsi la commessa malgrado la propria offerta sia economicamente svantaggiosa ovvero il proprio prodotto o il proprio servizio siano di qualità inferiore rispetto a quelli offerti dalla concorrenza.

Il reato è perseguibile a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

B.1. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. gestione della contabilità generale, sia in sede di imputazione delle scritture contabili, sia in sede di verifica dei dati contabilizzati;
2. predisposizione del bilancio di esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali redatte in occasione di eventi specifici, con particolare riferimento alla gestione delle poste di natura valutativa o stimata;
3. compimento di operazioni rilevanti con soggetti terzi o con parti correlate;
4. gestione della sicurezza dei dati informatici;
5. gestione dell'attività commerciale (predisposizione offerte, rapporti con i clienti);
6. gestione delle sponsorizzazioni e delle consulenze.

B.2. Principi di comportamento e di attuazione

Principi generali

La presente Parte Speciale contempla i principi di condotta e comportamentali che i Destinatari debbono porre in essere. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (Amministratori, Soci, Dipendenti, etc.) adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati previsti nel Decreto, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei possibili Destinatari e della conseguente diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha inoltre la funzione di:

- a) indicare i principi procedurali generali e specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi in funzione di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Codice Etico e al presente Modello, i Destinatari - con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento a tutte le attività che comportano rapporti di qualsiasi natura con componenti o rappresentanti della P.A. in generale, a conoscere, per quanto di competenza, e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le regole di *corporate governance* e la normativa societaria e regolamentare rilevante;

- le istruzioni operative e le procedure amministrativo-contabili per la redazione dei bilanci;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere in IDEM.

Ai partner deve essere resa nota l'adozione del Codice Etico da parte di IDEM; la conoscenza e l'osservanza dei principi ivi contenuti costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo – a carico dei Destinatari, in via diretta, ed a carico dei partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reati Societari sopra considerate;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, è espressamente previsto l'obbligo a carico dei destinatari di attenersi al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando il rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, di situazioni contabili redatte in occasione di eventi specifici e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IDEM;
2. osservare tutte le norme previste dalla legge e le procedure aziendali volte alla tutela della integrità del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

con riferimento al punto 1,

- i) predisporre, rappresentare o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non rispondente alla realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IDEM;
- ii) omettere di comunicare dati ed informazioni imposti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di IDEM;
- iii) disattendere i principi, le norme e le procedure aziendali in materia di redazione di bilanci, relazioni ed informative;

con riferimento al punto 2,

- i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- iii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- iv) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- v) distrarre o ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

con riferimento al punto 3,

- i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci;
- ii) determinare o influenzare le deliberazioni dell'assemblea, mediante atti simulati o fraudolenti volti ad alterare la regolare formazione della volontà assembleare,
- iii) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

Principi specifici

1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

L'Amministratore Unico:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
- b) cura che la rilevazione dei fatti aziendali sia effettuata con correttezza e nel rispetto delle procedure amministrativo-contabili e dei principi di veridicità, correttezza, completezza e accuratezza;
- c) cura che i dati e le informazioni necessari per la predisposizione del bilancio siano caratterizzati dai medesimi elementi di cui al punto che precede;
- d) cura che la bozza di bilancio, le relazioni accompagnatorie e tutti i documenti contabili siano completi e messi a disposizione dei Soci e degli eventuali organi di controllo con ragionevole anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Devono inoltre essere rispettati i seguenti principi:

- la rilevazione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni necessari ai fini della redazione del bilancio deve essere effettuata secondo modalità tali da assicurare la tracciabilità dei dati e l'individuazione dei soggetti che li hanno elaborati ed inseriti nel sistema contabile. Eventuali criticità o situazioni anomale devono essere tempestivamente segnalate alla Direzione;

- i profili di accesso al sistema contabile sono identificati nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi con le mansioni;
- la redazione del bilancio di esercizio deve essere effettuata nel rispetto dei principi stabiliti dalle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società;
- eventuali variazioni non giustificate nell'applicazione dei principi contabili stabiliti dalle procedure o nei dati già contabilizzati in base alle procedure in essere, devono essere tempestivamente segnalate all'OdV.

2. Tutela dell'integrità del capitale sociale

Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni e al riparto dei beni in sede di liquidazione compete all'Assemblea dei Soci, previa analisi da parte della Direzione;
- b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

3. Operazioni rilevanti con terzi e parti correlate

Le operazioni con parti correlate devono essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Codice Etico di IDEM. Inoltre dovranno essere osservati i seguenti principi procedurali:

- a) assicurare che tutte le operazioni con parti correlate, di natura sia commerciale che finanziaria, siano formalizzate con contratti preventivamente autorizzati dai rispettivi organi amministrativi;
- b) assicurare che tutte le operazioni con eventuali parti correlate siano riportate in bilancio e periodicamente consuntivate e riconciliate;
- c) assicurare che le operazioni intercorse tra IDEM ed eventuali parti correlate siano avvenute nel rispetto dello Statuto sociale e delle normative di legge vigenti.

4. Corruzione tra privati

IDEM intende prevalere sui propri concorrenti sulla base della qualità e della competitività dei propri prodotti e servizi. Non è, pertanto, consentito tentare il raggiungimento del medesimo risultato ricorrendo a mezzi illeciti.

Nei rapporti commerciali con società terze è fatto divieto ai Destinatari:

- a) offrire, promettere o dare elargizioni in denaro ad alcuno, così come richiedere, acconsentire o accettare di ricevere elargizioni in denaro da alcuno;
- b) sponsorizzare o promettere la sponsorizzazione di eventi e/o iniziative e/o soggetti che abbiano qualsivoglia rapporto con la società terza, salvi i casi, da motivarsi per iscritto, espressamente autorizzati dall'organo amministrativo;
- c) conservare e archiviare, anche solo su supporto informatico, tutta la documentazione relativa all'offerta, tra cui la corrispondenza intercorsa ed eventuali bozze dell'offerta medesima.

B.3. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere emanate per iscritto ed archiviate su supporto cartaceo o informatico;
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV dovrà provvedere:
 - al monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - all'esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da eventuali organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale, ed all'effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio, l'OdV dovrà:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e sull'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle stesse.

C. IL PROCESSO DI RICERCA E SELEZIONE DELLA RISORSA

L'inserimento di nuove risorse all'interno dell'organico della Società può avvenire a fronte di specifiche esigenze, in base alle commesse in lavorazione o di prossima attivazione.

C.1. Criteri operativi nella selezione della risorsa

La selezione dei Dipendenti e dei Collaboratori, secondo la prassi invalsa presso IDEM, deve avvenire sulla base di elementi oggettivi quali *curriculum vitae* qualificato, precedenti esperienze in attività analoghe, referenze qualificate, assenza di legami di parentela o di affinità con altri Destinatari, salva espressa deroga da parte dell'Amministratore.

Deve, inoltre, essere verificata l'eventuale sussistenza in capo alla risorsa selezionata di attuali incarichi o cariche pubbliche. Nel periodo ricompreso tra i 6 mesi antecedenti e i 6 mesi successivi alla partecipazione da parte della Società ad una gara ad evidenza pubblica o alla conclusione di altro rapporto di cui al § A.1., si prevede il divieto tassativo di procedere ad assunzioni di Dipendenti o Collaboratori che abbiano legami di parentela o affinità sino al 3° grado con funzionari della stazione appaltante o di affinità con gli stessi.

Tutta la documentazione inerente il processo di ricerca e selezione deve essere archiviata ad opera della Direzione.

Semestralmente, deve essere inviato all'OdV l'elenco del personale assunto.

C.2. Stipula del contratto e avvio del rapporto di lavoro

Una volta concluso l'iter sopra descritto viene predisposto il contratto in versione definitiva e sottoposto al legale rappresentante per la firma.

Il nuovo Dipendente o Collaboratore assunto deve essere adeguatamente formato, anche tramite eventuale affiancamento, nel corso dei primi giorni di lavoro effettivo in ordine alle procedure, alle prassi e ai principi in essere presso IDEM. Al Dipendente o al Collaboratore deve essere, inoltre, consegnata (oltre all'ulteriore documentazione necessaria a termini di legge) copia del Modello e del Codice Etico; la nuova risorsa dovrà sottoscrivere dichiarazione di impegno ad osservare scrupolosamente tutti i contenuti e di presa conoscenza e accettazione del sistema sanzionatorio previsto per eventuali inadempienze da parte del lavoratore.

D. ATTI DI LIBERALITÀ

La presente Parte Speciale disciplina la modalità di erogazione delle liberalità, riprendendo la distinzione tra atti di liberalità di "*modico valore*" e atti di liberalità di "*non modico valore*".

Si considerano, a tale fine, di "*modico valore*" le singole elargizioni di importo non superiore ad € 100,00 (cento/00), la cui erogazione deve avvenire sempre nel rispetto dei criteri di cui al § successivo. IDEM, previo parere dell'OdV, si riserva la valutazione circa la rideterminazione dell'ammontare della suddetta categoria di atti di liberalità di "*modico valore*".

D.1. Limiti di spesa e criteri da adottare

La Società ha deciso di definire i limiti di spesa e i criteri da adottare per l'erogazione degli atti di liberalità, che qui di seguito si riportano:

- a) gli omaggi di "*modico valore*" potranno essere effettuate per operazioni promozionali o di carattere sociale-umanitario ovvero connesse ad occasioni di eventi particolari (es. festività natalizie, ricorrenze) e dovranno rispettare i criteri previsti nel Codice Etico.
- b) l'Amministratore ha facoltà di erogare somme di importo superiore, in ogni caso non maggiore di € 500,00 (cinquecento/00) per singola erogazione, per scopi di ricerca e sociali: trattandosi di donazioni di "*non modico valore*", dovrà esserne informato l'OdV che dovrà verificare la sussistenza degli scopi di ricerca e sociali ed il rispetto dei principi fissati dal Codice Etico;
- c) erogazioni di qualsivoglia importo, esclusivamente per scopi scientifici e di ricerca, umanitari o sociali e nel rispetto dei principi fissati dal Codice Etico, potranno essere deliberate all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.

D.2. Ricezione degli omaggi da parte del personale

Tutti i Dipendenti e Collaboratori di IDEM dovranno astenersi da qualsiasi attività potenzialmente in conflitto d'interessi.

Tra queste attività si annoverano, tra le altre, ricevere od offrire doni personali e ospitalità da o a parti interessate, diversi da omaggi ritenuti di modico valore ovvero dall'ospitalità ragionevolmente offerta nel normale svolgimento dei rapporti di lavoro. È vietato ogni accordo o intesa in merito a favori o vantaggi conseguibili a fronte di tali omaggi. Omaggi ritenuti di non modico valore potranno essere accettati esclusivamente previa approvazione da parte dell'Amministratore.

E. LE TIPOLOGIE DEI REATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE

La legge 23 luglio 2009 n. 99, recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*, ha introdotto nel *corpus* del Decreto l'art. 25 *novies*, che ha inserito nel catalogo dei reati-presupposto i reati disciplinati dalla LdA.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* del Decreto (di seguito anche **"Reati LdA"**).

I reati considerati sono:

- illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. *a-bis*, LdA);
- abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 1, LdA);
- abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 *bis*, co. 2, LdA);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (art. 171 *ter* LdA);
- illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* LdA).

Per i Reati in esame si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (500.000 euro). In caso di condanna per uno dei suddetti delitti si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto, per una durata non superiore ad un anno in caso di condanna. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174-*quinquies* della LdA, secondo cui in caso di condanna per taluno dei Reati in esame è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da 3 a 12 mesi.

E.1. Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E", le seguenti:

- 1) gestione delle attrezzature informatiche della Società, delle licenze dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore da quest'ultima acquistate;
- 2) gestione dei fornitori e degli acquisti dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore e dei relativi aggiornamenti.

Eventuali integrazioni delle predette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo amministrativo, di concerto con l'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

E.2. Principi di comportamento e di attuazione

Principi generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari, con riferimento alle rispettive aree di attività, sono tenuti alla stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, nonché a conoscere e a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel Codice Etico, ogni normativa e procedura interna in essere presso la Società, volta alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) ed al censimento dei sistemi elettronici, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori tramite apposite clausole contrattuali, di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (art. 24 *novies* del Decreto);
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- consentire l'accesso (fisico o per via remota) ai server ed agli elaboratori elettronici a persone non autorizzate;

- mettere a disposizione di terzi o anche solo del personale non autorizzato l'elaboratore elettronico concesso in uso dalla Società;
- mettere a disposizione di terzi o anche solo del personale non autorizzato i supporti dei programmi per elaboratore;
- alterare in qualsiasi modo, manomettere o modificare autonomamente i sistemi applicativi e i programmi per elaboratore di proprietà della Società, salvo espressa autorizzazione della Direzione;
- cedere a terzi le proprie credenziali di autenticazione;
- danneggiare i sistemi informatici di proprietà di IDEM o di terzi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche procedure aziendali;
- effettuare, per il tramite del personale responsabile della gestione dei sistemi informatici, un costante monitoraggio della loro integrità, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle password e credenziali per l'accesso a sistemi informatici di proprietà di IDEM;
- assicurare, per quanto possibile, la tracciabilità delle attività compiute per via informatica.

Principi specifici

Si indicano qui di seguito i principi procedurali e le modalità di attuazione che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel § E.1) i Destinatari sono tenuti a rispettare, e che devono trovare attuazione in specifiche procedure aziendali e nei protocolli di prevenzione.

In relazione alle Aree a Rischio individuate è fatto obbligo di:

- non modificare la configurazione dell'elaboratore elettronico o di altri apparati (telefoni, palmari, etc.) assegnati, per quanto concerne il sistema operativo, i parametri impostati e il *software* installato. Eventuali modifiche rispetto alla configurazione standard dovranno essere adeguatamente motivate e autorizzate dalla Direzione. La Società si riserva di effettuare periodiche verifiche ed aggiornamenti sulla configurazione *software* degli strumenti informatici assegnati. Qualora fosse rilevato *software* o configurazioni difformi da quelle aziendali fornite o autorizzate si procederà ad una nuova configurazione;
- installare i soli sistemi operativi e programmi per elaboratore di cui la Società disponga legittimamente delle relative licenze d'uso ovvero, qualora l'installazione venga effettuata da soggetti terzi, farsi rilasciare da costoro apposita dichiarazione a garanzia della conformità dei *software* e/o dei sistemi operativi installati alla normativa in materia di diritto d'autore;
- custodire le licenze e gli eventuali supporti informatici dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore secondo criteri idonei a impedirne un uso improprio da parte di soggetti non autorizzati;
- procedere, almeno annualmente, a verifiche a campione, nel rispetto della normativa *privacy* (D.lgs. n. 196/2003), dei sistemi operativi, dei programmi per elaboratore e degli aggiornamenti installati su ciascun elaboratore elettronico di proprietà o comunque in uso presso IDEM, accertandosi che su

ogni elaboratore elettronico siano installati sistemi operativi, *software* e relativi aggiornamenti in conformità alla normativa in materia di diritto d'autore; qualora fosse rilevato *software* o configurazioni difformi da quelle aziendali fornite o autorizzate si procederà ad una nuova configurazione;

- non scaricare da internet *software* non licenziato, brani musicali, filmati e opere di carattere letterario in violazione della LdA. Al fine di non degradare l'efficienza dei sistemi informativi, il *download* di informazioni è sconsigliabile per file di dimensioni superiori a 10 MB;
- non utilizzare *software* di tipo *peer-to-peer*;
- non copiare, senza autorizzazione, *software* e dati informatici aziendali per finalità estranee all'adempimento delle proprie mansioni;
- accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, solo con le credenziali assegnate;
- accedere ad internet, mediante il normale *software* di navigazione in dotazione, solo per scopi leciti e tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivio informatico, del censimento dei sistemi operativi e dei programmi per elaboratore nonché degli aggiornamenti, oltre che dell'esito delle verifiche di cui ai precedenti punti.

Eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga a quanto sopra devono essere segnalate alla Direzione al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

E.3. Istruzioni e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV, in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati LdA:

- a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate anche solo su supporto informatico;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi fonte ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne in essere presso IDEM e vigilare sull'idoneità di quelle di futura introduzione;
- d) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

È facoltà dell'OdV prendere parte alle verifiche a campione di cui al § precedente.

IDEM[®]

www.idemsrl.org